

IPOSTESI DI ACCORDO AZIENDALE

per il Personale non dirigente in forza all'Azienda Strade Lazio – ASTRAL S.p.A., con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri nel tempo vigente

In data 04/01/2019 presso la sede dell'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A. in Roma

tra

- **L'Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.** (d'ora in avanti AZIENDA o ASTRAL), rappresentata dall'Amministratore Unico, Antonio MALLAMO, dal Direttore Generale, Daniele LUCCI e del Dirigente dell'Area Personale e Organizzazione, Giuseppe FILIPPI

e

- la **FILT CGIL**, rappresentata da V. Flamigni e D. Guidi;
- la **FIT - CISL** di Roma e Lazio, rappresentata da S. Giovannetti e M. Battistini;
- la **UILTRASPORTI** rappresentata da F. De Rocchis;

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

- di seguito congiuntamente indicate come "le Parti" -

viene sottoscritto il seguente

"Accordo integrativo dell'Accordo di armonizzazione siglato in data 25 luglio 2016."

PREMESSO

- che ASTRAL è una società per azioni, costituita sulla base della Legge della Regione Lazio n. 12/2002, interamente posseduta dalla medesima Regione Lazio;
- che ASTRAL, pur avendo rilevanza pubblicistica, non rientra tra le Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. n. 165/2001 ed i relativi rapporti di lavoro e sindacali sono, pertanto, interamente assoggettati alla disciplina del lavoro privato;
- che ASTRAL, in seguito alla scissione della Società Cotral Patrimonio SpA, in data 1.8.2016 ha assorbito 27 unità di personale non dirigente aderente al CCNL Autoferrotranvieri;
- che il rapporto di lavoro dei dipendenti di ASTRAL, a seguito di detto assorbimento, risulta regolamentato da diversi contratti collettivi, in particolare dal CCNL Autonomie Locali e CCNL Autoferrotranvieri;

CONSIDERATO CHE

- le Parti condividono la necessità di superare le diverse posizioni emerse in fase di Accordo di Armonizzazione del 25 luglio 2016;
- per effetto dell'Accordo di Armonizzazione del 25 luglio 2016, i Lavoratori con parametro 205, 230, 230 Quadro e 250 Quadro e con un numero di aumenti periodici di anzianità (A.P.A.) maturato alla data di passaggio all'Astral, superiore a tre, hanno subito una penalizzazione retributiva rispetto ai colleghi dei medesimi parametri, con numero di A.P.A. maturati, alla medesima data, pari a tre;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

Art. I

Premesse e ambito di applicazione

- 1) le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
- 2) Il presente Accordo si applica esclusivamente al personale non dirigente, con rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri, in forza alla data del 01/08/2016.

- 3) Le parti confermano la necessità di intervenire nel tempo con politiche retributive finalizzate ad eliminare, seppur gradualmente, ogni rilevante differenziazione di trattamento economico tra il personale con rapporti di lavoro disciplinati da differenti CCNL, ma adibito a medesime mansioni.
- 4) La contrattazione decentrata deve, in ogni caso, essere realizzata con la vigente normativa e con gli indirizzi regionali in materia di contenimento del costo del personale.
- 5) Le parti ribadiscono che, ogni trattamento economico decentrato integrativo, deve essere strettamente correlato ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo obiettivamente apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
- 6) Le parti ribadiscono, inoltre, che non può essere prevista alcuna attribuzione generalizzata di trattamenti integrativi sulla base di automatismi comunque denominati e che i medesimi trattamenti devono, in ogni caso, essere finalizzati a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficacia ed efficienza, nonché di qualità dei servizi.

ART. 2

Richiamo all'Accordo di Armonizzazione del 25 luglio 2016

1. Le Parti concordano che il presente Accordo è funzionale a rimodulare e adeguare le condizioni economiche e normative dei Lavoratori autoferrotranvieri, definite con l'Accordo di Armonizzazione del 25 luglio 2016, che, pertanto, è da considerarsi superato nelle sue criticità.

ART. 3

Armonizzazione degli aumenti periodici di anzianità

1. A decorrere dal 1° agosto 2016, ai Lavoratori con parametro 205, 230, 230 Quadro e 250 Quadro, la voce retributiva denominata "assegno *ad personam* assorbibile" verrà integrata di un importo equivalente alla differenza tra l'importo corrispondente al numero di A.P.A. maturati alla data del 31 luglio 2016 e l'importo corrispondente al valore di tre A.P.A..

ART. 4

Armonizzazione Trattamento di Fine Rapporto

1. Al fine di evitare disparità di trattamenti derivanti dalla perdita di quota parte del TFR in sede di Accordo di Armonizzazione, a decorrere dal 01/01/2019, per i Lavoratori in forza alla data del 01/08/2016, la voce retributiva "assegno *ad personam non assorbibile*" verrà integrata di un importo lordo pari a € 400,00 (euro quattrocento/00).

ART. 5

Incarichi per specifiche responsabilità

1. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia, nonché la responsabilizzazione del personale, in coerenza con quanto previsto per il CCNL Funzioni Locali, a decorrere dal 01/01/2019, a parziale modifica di quanto previsto all'art. 12 dell'Accordo di Armonizzazione del 2016, i compensi erogati a titolo di incarichi per specifiche responsabilità, attribuiti ai Parametri dal 140 al 193, non assorbiranno l'assegno denominato "Trattamento Integrativo Assorbibile".

ART. 6

Armonizzazione disciplina congedi e permessi

1. Al fine di armonizzare le discipline in materia di congedi e permessi, ai Lavoratori con CCNL Autoferrotranvieri, a decorrere dal 1° gennaio 2019 verranno riconosciuti i seguenti trattamenti:
 - a) Congedi parentali: in analogia con il CCNL Funzioni Locali nel tempo vigente, per le Lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri che i primi 30 (trenta) giorni di congedo parentale, computati complessivamente per entrambi i lavoratori, siano fruibili anche frazionatamente, non abbiano incidenza

sull'istituto delle ferie, siano valutati ai fini dell'anzianità di servizio e siano retribuiti con le medesime modalità previste per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolamentato dal suddetto CCNL;

- b) Congedo per malattia del figlio: in analogia con quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali nel tempo vigente, successivamente al congedo per maternità o per paternità, e fino al terzo anno di vita del bambino/a, alle Lavoratrici madri ed ai Lavoratori padri vengono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita, con le modalità previste dal CCNL Funzioni Locali nel tempo vigente;
 - c) Computo ferie godute: in analogia con quanto previsto dal CCNL Funzioni Locali nel tempo vigente, il godimento delle ferie viene computato con il medesimo criterio previsto per il CCNL Funzioni Locali nel tempo vigente.
- 2. Le parti concordano di verificare la situazione inerente ad altri istituti contrattuali eventualmente da armonizzare, quali ad esempio l'istituto dei permessi per motivi personali di cui al CCNL Funzioni Locali, entro sei mesi dal presente accordo.
 - 3. Le parti concordano che, al variare della disciplina prevista dal CCNL Funzioni Locali nel tempo vigente, per le materie di cui al presente articolo, quanto stabilito nello stesso verrà allineato alla nuova disciplina del suddetto CCNL, in automatico, senza ulteriori Accordi.

ART. 7 **Indennità di turnazione**

- 1. Indennità di turnazione: a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti con rapporto di lavoro regolato dal CCNL Autoferrotranvieri, in tema di indennità per prestazione lavorativa offerta in turni giornalieri, si applica quanto stabilito dal CCNL Funzioni Locali vigente.

ART. 8 **Indennità integrativa per il personale con qualifica di Quadro**

- 1. A parziale modifica di quanto stabilito dal punto 7, lettera b) dell'Accordo di Armonizzazione del 25.07.2016, ai due Lavoratori provenienti da Cotral Patrimonio S.p.A., con parametro 230 e 250, i quali alla data del 31 luglio 2016 rivestivano la qualifica Quadro per come riconosciuta da Cotral Patrimonio SpA, a decorrere dall'anno 2018, l'indennità integrativa eventualmente riconosciuta, correlata al conferimento di specifici incarichi di responsabilità, potrà essere compresa tra €. 6.000,00 lorde annue e €. 9.000,00 lordi annui, per il parametro 230 elevabile fino a €. 12.000,00 lordi annui per il parametro 250.

ART. 9 **Armonizzazione specifici incarichi di responsabilità**

- 1. Per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di Posizioni Organizzative di cui al CCNL Funzioni Locali, in parallelo con la contrattazione decentrata in corso con le OOSS Sindacati Funzioni Locali, si renderà necessario avviare un tavolo per l'armonizzazione di detto istituto contrattuale con quello inerente il conferimento di incarichi di responsabilità attribuiti ai Lavoratori Autoferrotranvieri.

ART. 10 **Norme finali**

- 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del il presente Accordo hanno assolto, per le materie in esso disciplinate, ogni obbligo sindacale in materia.

Dichiarazione a Verbale

Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, l'Azienda, per quanto di competenza, si dichiara disponibile ad aprire un tavolo di confronto con le medesime Organizzazioni e con Cotral SpA, finalizzato ad individuare eventuali ipotesi di trasferimento di personale da Cotral SpA ad Astral SpA e viceversa, nel rispetto della vigente normativa in materia e ad invarianza di costi per le due Società.

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DALLE PARTI

Per L'ASTRAL S.p.A.

Amministratore Unico, ing. Antonio Mallamo

.....

Direttore Generale, dott. Daniele Lucci

.....

Direttore del personale ed Organizzazione, dott. Giuseppe Filippi

.....

Per FILT- CGIL

V. Flamigni

D. Guidi

Per la FIT-CISL

S. Giovannetti.....

M. Battistini.....

Per la UIL TRASPORTI

F. De Rocchis.....